

## ACCORDO

sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana ai fini del proseguimento degli studi

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati "Parti", vista la Legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;

visto lo Scambio di Note tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939 n. 18;

visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;

visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;

Pa

consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.

#### Articolo 1

##### *Ambito di validità*

Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B e ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica Italiana, elencati nell'allegato A.

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.

Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.

#### Articolo 2

##### *Uso della qualifica accademica*

Nel presente Accordo l'espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.

L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.

L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.

#### Articolo 3

##### *Individuazione di titoli di livello corrispondente*

Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti,

quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

<u>Repubblica di San Marino</u>	<u>Repubblica Italiana</u>
Livelli	Livelli
1° LIVELLO	1° LIVELLO
Laurea	Laurea
2° LIVELLO	2° LIVELLO
Laurea Magistrale	Laurea Magistrale
	Diploma di Laurea ex lege 341/90 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)
3° LIVELLO	3° LIVELLO
Dottorato di Ricerca	Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni)

#### Articolo 4

##### *Riconoscimento di periodi di studio e di esami*

Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

#### Articolo 5

##### *Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami*

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti

periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.

#### Articolo 6

##### *Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo*

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

#### Articolo 7

##### *Uso del titolo accademico*

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

#### Articolo 8

##### *Convenzioni interuniversitarie*

Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.

Articolo 9  
*Corretta interpretazione*

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.

Articolo 10  
*Periodo di validità ed entrata in vigore*


Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.

Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.




Per il Governo  
della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per l'Istruzione  
e la Cultura, Università  
e Politiche Giovanili  
Romeo Morri



Per il Governo  
della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a San Marino  
Giorgio Marin



UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università Politecnica delle Marche	ANCONA
Università degli Studi "Aldo Moro" di Politecnico di	BARI
Università degli Studi del Sannio	BARI
Università degli Studi di	BENEVENTO
Università degli Studi di	BERGAMO
Università degli Studi di	BOLOGNA
Università degli Studi di	BRESCIA
Università degli Studi di	CAGLIARI
Università degli Studi di	CAMERINO
Università degli Studi del Molise	CAMPOBASSO
Università degli Studi di	CASSINO
Università degli Studi di	CATANIA
Università degli Studi "Magna Graecia" di	CATANZARO
Università degli Studi "G. D'Annunzio"	CHIETI-PESCARA
Università degli Studi della Calabria	COSENZA
Università degli Studi di	FERRARA
Università degli Studi di	FIRENZE
Università degli Studi di	FOGGIA
Università degli Studi di	GENOVA
Università degli Studi di	L'AQUILA
Università degli Studi del Salento	LECCE
Università degli Studi di	MACERATA
Università degli Studi di	MESSINA
Università Statale di	MILANO
Università degli Studi Bicocca di Politecnico di	MILANO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	MILANO
Università degli Studi "Federico II" di	MODENA
Seconda Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi "Parthenope"	NAPOLI
Università l' "Orientale" di	NAPOLI
Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi di	PADOVA
Università degli Studi di	PALERMO
Università degli Studi di	PARMA
Università degli Studi di	PAVIA
Università degli Studi di	PERUGIA
Università per stranieri di	PERUGIA
Università degli Studi di	PISA
Università della Basilicata	POTENZA
Università degli Studi "Mediterranea" di	REGGIO CALABRIA
Università degli Studi "La Sapienza"	ROMA
Università degli Studi "Tor Vergata"	ROMA

Rh

Università degli Studi "Roma TRE"	ROMA
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	ROMA
Università degli Studi di	SALERNO
Università degli Studi di	SASSARI
Università degli Studi di	SIENA
Università per stranieri di	SIENA
Università degli Studi di	TERAMO
Università degli Studi di	TORINO
Politecnico di	TORINO
Università degli Studi di	TRENTO
Università degli Studi di	TRIESTE
Università degli Studi di	UDINE
Università degli Studi "Carlo Bo" di	URBINO
Università dell'Insubria	VARESE
Università degli Studi "Cà Foscari"	VENEZIA
Università IUAV di	VENEZIA
Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"	VERCELLI
Università degli Studi di	VERONA
Università degli Studi della Tuscia	VITERBO

#### UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI

"Guglielmo Marconi"	ROMA
"TEL.M.A."	ROMA
"Leonardo da Vinci"	TORREVECCHIA
TEATINA (CH)	
"Uninettuno"	ROMA
"Italian University Line"	FIRENZE
"e-Campus"	NOVEDRATE(COMO)
Giustino Fortunato	BENEVENTO
"Pegaso"	NAPOLI
"Università Telematica San Raffaele Roma"	ROMA
(cambio di denominazione della UNITEL - Milano)	
"Universitas Mercatorum"	ROMA
"Università delle scienze umane" (UNISU) "N. Cusano"	ROMA

#### UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta	AOSTA
Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"	CASAMASSIMA (BA)
Libera Università di	BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC)	CASTELLANZA (VA)

*RLY*

Università Cattolica del Sacro Cuore	MILANO
Università Luigi Bocconi	MILANO
Università Vita-Salute San Raffaele	MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM	MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa	NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) "G. Carli"	ROMA
Libera Università "Maria SS. Assunta" LUMSA	ROMA
Libera Università "Campus bio-medico"	ROMA
Libera Università degli Studi "San Pio V"	ROMA
Libera Università della Sicilia Centrale "Kore"	ENNA
Università degli Studi Europea	ROMA
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche	POLLENZO (CN)
Università per Stranieri "Dante Alighieri"	REGGIO CALABRIA

Aggiornato Maggio 2011



Allegato B

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

**SAN MARINO**

*Handwritten signature*